Ente	*Contributo concesso*
LVA Baden	1.255.995,38 DM
LVA Braunschweig	463.359,00 DM
LVA Hamburg	1.948.726,58 DM
LVA Hannover	2.798.489,94 DM
LVA Hessen	2.092.858,61 DM
LVA Niederbayern-Oberpfalz	469.236,10 DM
LVA Oberbayern	810.866,84 DM
LVA Ober- und Mittelfranken	946.521,67 DM
LVA Oldenburg-Bremen	1.527.784,38 DM
LVA Rheinland-Pfalz	1.358.649,61 DM
LVA Rheinprovinz	6.823.212,09 DM
LVA Saarland	631.684,67 DM
LVA Schleswig-Holstein	2.270.625,10 DM
LVA Schwaben	404.997,05 DM
LVA Unterfranken	503.200,59 DM
LVA Westfalen	5.312.988,18 DM
LVA Württemberg	1.940.862,17 DM
Seekasse	332.451,13 DM.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1969

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica francese per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate dal «Ministère du travail, de l'emploi et de la population»

(Fascicoli FSE nn. 6861, 6895, 6907)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(70/86/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione che fissa le condizioni di manifesta e prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 a), del regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [3],

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [4],

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
(4) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

viste le richieste del 5 luglio e 12 dicembre 1968 e 15 aprile 1969, presentate dalla Repubblica francese ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo complessivo di FF 12.807.682,17,

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 20 novembre 1969,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di rieducazione professionale effettuate sotto la responsabilità ed a carico del «Ministère des affaires sociales» (ora denominato «Ministère du travail, de l'emploi et de la population»);

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e riguardano operazioni compiute nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1967 incluso, sono state validamente presentate entro il termine previsto dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame delle richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che esse soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore, con riserva tuttavia che, a causa di un'errata interpretazione dell'articolo 5 a) del regolamento n. 9 alcune somme sono state omesse nel calcolo delle spese da prendere in considerazione conformemente al paragrafo citato di detto articolo, che la somma corrispondente alla rettifica di tali calcoli ammonta a FF 44.579,45, da aggiungersi all'importo richiesto;

considerando pertanto che per le spese sostenute dal suddetto ministero dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, aumentando l'importo richiesto di FF 44.579,45, e che l'importo del contributo a carico del Fondo ammonta così a FF 12.807.682,17 + FF 44.579,45, ossia a FF 12.852.261,62;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 20 novembre 1969, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica francese per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dal «Ministère des affaires sociales» (ora denominato «Ministère du travail, de l'emploi et de la population»), relativamente ad operazioni di rieducazione professionale compiute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1967 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza di un importo di FF 12.852.261,62.

Articolo 2

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica francese è stabilito in FF 12.852.261,62 (pari a 2.313.975,87 unità di conto).

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY